



## COMUNE DI ALTOPASCIO

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE SALVO EVENTUALI RISERVE PREVISTE DALLA LEGGE indetto ai sensi dell'art. 3 e con modalità di cui all'art. 4, della L.R.T. n. 96/96 e successive modifiche e integrazioni.**

**ANNO 2014**

**Art. 1- REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO:**

**A)** A norma dell'art. 5 della L. R. n. 96/96 e ss.mm.ii., per l'assegnazione è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nella Tabella "A" alla medesima legge e di seguito elencati:

**a)** chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di Carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

**b)** chi abbia in questo Comune di Altopascio la residenza anagrafica o presti attività lavorativa, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi nel Comune medesimo entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; (pertanto nella domanda di partecipazione al presente bando dovranno dichiarare di non aver presentato domanda in nessun altro Comune pena l'esclusione dalla graduatoria);

**c)** chi non risulta titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi in caso di bando comunale; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per tre persone, non inferiore a 65 mq. per quattro persone, non inferiore a 75 mq. per cinque persone, non inferiore a 95 mq. per sei persone ed oltre;

**d) 1.** chi non risulta titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di

zona periferica ove prevista) del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre;

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 ed oltre	7

2. nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

3. nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà.

**e)** chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

**f)** chi fruisca di un reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando, ovvero €. 16000,00 come da Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 630 del 29.07.2013. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'art. 11 del DPR 917/1986 da ultimo modificato dal D.Lgs 12 Dicembre 2003, n. 344 (Deliberazione C.R. Toscana 19.10.2004 n. 132). Tale reddito è da computarsi con le modalità di cui l'art. 21 della L. 5 agosto 1978 n. 457, così come sostituita dall'art. 2 comma 14, del D. L. 23 gennaio 1982 n. 9, determinando la detrazione per ogni figlio a carico in €. 1549,37; la detrazione è elevata a €. 3098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a €. 3098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 60% i redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione e nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomuti e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di €. 1549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

Devono intendersi a carico anche i figli che nell'anno 2013 abbiano avuto redditi propri non superiori a €. 2840,51 annui.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

**g)** chi non abbia ceduto in tutto o in parte – fuori dei casi previsti dalla legge – l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

**h)** chi non occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

**B)** Per nucleo familiare s'intende:

**1)** la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

**2)** hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

La disposizione di cui alla presente lettera B) punto 1, non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando;

**C)** I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quando previsto dall'art. 36 della L.R. n. 96/96 per il requisito relativo al reddito.

## **Art. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE DEL REQUISITO E DELLE CONDIZIONI**

- Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 3 lett. B), ai sensi degli artt. 38; 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000, con esclusione delle condizioni di cui all'art. 3 lett. B) punti 8; 8 bis; 10; 13 e 14 sopracitato.

**IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA' IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI PREVISTE DAGLI ARTT.75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000, SARA' APPLICATO IL DISPOSTO DALL'ART. 33 DELLA L.R.T. 20.12.1996 n.96 E SS.MM.II.**

## **Art. 3 - DOCUMENTAZIONE**

**A)** DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTI I RICHIEDENTI INDISTINTAMENTE:

- dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti:

- a)**<sup>(\*)</sup> - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;  
- cittadinanza di altro Stato e titolarità di Carta di soggiorno;  
- cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

**b)**<sup>(\*)</sup> residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;

**c)**<sup>(\*)</sup> composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente del nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. c); d); e); g) e h) dell'art. 1, lett. A) del presente bando;

<sup>(\*)</sup> *dichiarazioni rese contestualmente alla presentazione della domanda, perché in essa contenute.*

**d)** reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'art. 11 del DPR n. 917/1986 da ultimo modificato dal D.Lgs. 12.12.2003 n. 344;

**e)** eventuale certificato dell' autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:

- di soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi(\*);
- di figlio/i disabile/i carico;

*(\*)* Sono equiparati agli invalidi civili gli invalidi di servizio e/o di guerra. Ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della Legge 05.02.1992 n. 104 sono equiparate le persone disabili con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab. A annessa alla Legge 10.08.1950 n. 648. Si precisa che il punteggio massimo (2 punti) è attribuito alle invalidità di servizio e/o di guerra comportanti minorazioni iscritte alla prima categoria della Tab. A annessa alla Legge n. 648/1950. E' inoltre equiparata alle precedenti tipologie di invalidità l'invalidità del lavoro riconosciuta ai sensi del DPR 30.06.1965 n. 1124, richiamato dalla Legge 12.03.1999 n. 68.

## **B) DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE:**

**1)** dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai numeri 1) e/o 2) della lett. B) dell'art. 1 del presente bando. Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2), lett. B), dell'art. 1 del presente bando, e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;

**2)** dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lett. A) punto d), da cui risulti un reddito procapite del nucleo familiare (determinato con la modalità di cui alla lett. f) della tab. A della L. R. 96/96:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona;

**3)** dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha una anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando o dichiarazione che la costituzione della famiglia è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data del bando, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto;

**4)** certificato da parte dell'Autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando; certificazioni di invalidità di servizio e/o guerra (co. Art. 21 L. 05.02.1992 n. 104) con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab. A annessa alla Legge 10.08.1950 n. 648; certificazioni di invalidità del lavoro riconosciuta ai sensi del DPR 30.06.1965 n. 1124, richiamato dalla Legge 12.03.1999 n. 68, rilasciata dall'INAIL.

**4 bis)** certificato da parte dell'Autorità competente (A.S.L.) attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L. 30-3-1972, n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 23-11-1988, n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;

**5)** dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo ed il possesso di requisiti di cui alla L. 26-12-1981, n. 763;

**5 bis)** dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

**6)** dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito familiare, determinato ai sensi della lett. f) della tab. A della L.R.96/96(di cui si allega contratto di locazione);

**7)** dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da allegare alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;

**8)** attestato della competente Autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione.

Agli effetti della Tab. A della L.R.T. n. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

**8 bis)** attestato della competente Autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato della A.S.L. competente attestante la qualità di handicappato grave e non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

**8 ter)** atto dell'Ente concedente che comprova l'abitazione in alloggio procurato a titolo di precario dai servizi di assistenza del Comune;

**9)** dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis) , 8 ter) e 9 del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tab. B della L.R.T. n. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis) e 8 ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità e imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicato ai punti 8), 8 bis) e 8 ter) del presente articolo;

**10)** certificato dell'A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario.

Agli effetti della L.R.T. n. 96/96 per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo;

**11)** dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore (allegare provvedimento esecutivo di sfratto);
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio (allegare provvedimento di separazione);
- verbale di conciliazione giudiziaria (allegare verbale);
- ordinanza di sgombero(allegare ordinanza);

- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (allegare provvedimento).

**12)** dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio (allegare preavviso di sfratto).

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 4° comma dell'articolo 10 L.R. 96/96.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12), non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8);

**13)** certificato della A.S.L. competente attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

**14)** certificato della A.S.L. competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo).

La condizione di cui al precedente al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al presente punto.

#### **Art. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI**

##### **A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.**

Il Responsabile del Procedimento procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 della L.R. 96/96.

Se riscontra che il reddito di cui alla lettera f) della Tab. A della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

##### **B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE E SPECIALE.**

###### **1) GRADUATORIA GENERALE.**

Il Responsabile del Procedimento entro i 60 gg. successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quanto meno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento.

Entro 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 gg. dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 gg. dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

## **2) GRADUATORIA SPECIALE.**

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tab. B) della L.R. 96/96 ai punti a-2) e a-3), oltre ad essere nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

## **3) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA.**

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. 96/96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R. 96/96.

## **4) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.**

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

### **a) condizioni soggettive:**

**a-1)** reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui alla lettera f), della Tab. A della L.R. 96/96 e s.i.m.:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: punti 2;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

**a-2)** richiedente che abbia superato il 65° anno d'età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4 del presente articolo: punti 1;

**a-3)** famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa

data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: punti 1;

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno d'età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

**a-4)** presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno d'età e che non abbiano superato il 65° anno d'età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- superiore a 2/3: punti 1;
- pari al 100%: punti 2;
- nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque: punti 2;

**a-4 bis)** presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno d'età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Legge 30-03-1971, n. 118 o che abbiano superato il 65° anno d'età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.Lgs. 23-11-1988, n. 509: punti 2;

**a-5)** nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 1;

**a-6)** canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96: punti 1;

**a-7)** richiedenti in condizioni di pendolarità: punti 1;

(distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto); il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

**a-8)** richiedente il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1;

**a-9)** nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: punti 3;

## **b) condizioni oggettive:**

**b-1)** situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente dal almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, dovuta a:

**b-1.1)** abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: punti 5;

(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

**b-1.2)** appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: punti 1;

**b-1.3)** abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai Servizi di Assistenza del Comune: punti 3.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1.), b-1.2) e b-1.3) non sono tra loro cumulabili;

**b-1.4)** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.



La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2), b-1.3) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

**b-2)** situazione di disagio abitativo alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utili: punti 1;
- oltre due persone a vano utile: punti 2;
- oltre tre persone a vano utile: punti 3.

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4) e b-2) non sono fra loro cumulabili;

**b-3)** richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore.;
- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 4.

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art. 10 della L. R. 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente saranno attribuiti ulteriormente: punti 1.

I punti di cui al presente b-3) sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronto sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3) non sono cumulabili con la condizione sub b-1.1);

**b-4.1)** antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti, o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.: punti 2;

**b-4.2)** antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.: punti 1.

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1) non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2).

## **Art. 5 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE**

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12, L.R. 96/96.

## **Art. 6 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/96 e s.i.m.

## **Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/96 e s.i.m.

## **Art. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Per la presentazione delle domande **il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando.**

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 gg. per i residenti nell'Unione Europea, di 90 gg. per i residenti nei paesi extraeuropei.

## **Art. 9 - DISTRIBUZIONE/RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Altopascio.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Altopascio presso l'Ufficio Casa nel seguente orario:

- il lunedì, il giovedì ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13,00 presso l'Ufficio CASA al P.2° degli Uffici di Via Cavour;
- tutti i giorni presso l'U.R.P. al P.T. del palazzo comunale di P.zza Vittorio Emanuele n. 24;
- oppure potranno essere scaricati dal sito internet del comune: [www.comune.altopascio.lu.it](http://www.comune.altopascio.lu.it);

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, corredate di recapito telefonico.

Le domande potranno essere presentate, **entro il termine inderogabile di cui al precedente art. 8.:**

- **direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio;**
- **tramite posta a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Ufficio Casa del Comune di Altopascio**, riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

**Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo**, ai sensi del D.P.R. 26-10-1972, n. 642, come modificato dal D.M. 20-8-1992.

## **Art. 10 - CONTROLLI**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 e dell'art. 33 della L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni con segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 11 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì, 28.06.2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Arch. Lucia Flosi Cheli)